

## **Bandi di concorso e regolamenti**

Regolamento per la concessione dei contributi per le attività culturali e ricreative, per soggiorni di studio e /o ricerca e per viaggi di istruzione.

**In applicazione dell'art.44 della L.R. n.37/87, l'ERSU promuove, favorisce e sostiene, anche d'intesa con l'Università e gli Enti locali, iniziative culturali, ricreative e viaggi d'istruzione secondo le disposizioni contenute nel presente regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n.191 dell'11/11/1997 e modificato con delibera n.5 del 4 aprile 2003 e n.39 del 29 dicembre 2003.**

### **Regolamento per la concessione dei contributi per le attività culturali e ricreative, per soggiorni di studio e/o ricerca e per viaggi di istruzione di cui all'art.44 della L.R. 37/87**

#### **Parte I**

#### **CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ CULTURALI E RICREATIVE**

##### **Art. 1**

##### **SOGGETTI BENEFICIARI**

Le richieste di contributi possono essere presente da:

- Associazioni studentesche universitarie;
- Gruppi universitari composti da almeno 30 studenti regolarmente iscritti all'Università degli studi di Sassari, costituitisi in organismo promotore mediante il deposito delle firme presso l'ufficio competente dell'ERSU;
- Docenti singoli o in gruppi operanti nell'ambito dell'Università e delle sue strutture per attività svolte nell'interesse e con il coinvolgimento degli studenti.

Per la individuazione delle Associazioni studentesche, delle Cooperative giovanili studentesche e dei Circoli studenteschi verranno seguiti i seguenti criteri:

- gli organi di gestione statutari devono prevedere nella loro composizione almeno il 60% di studenti universitari;
- la Presidenza di questi organi deve essere affidata ad uno studente universitario;
- gli studenti universitari di cui al punto a) e b) devono essere regolarmente iscritti all'Università di Sassari.

In osservanza di ciò è obbligatorio certificare la posizione dei membri negli organi statutari.

Copia dell'atto costitutivo dell'Associazione e copia dello Statuto dovranno essere presentati contestualmente alla prima domanda di contributo.

**In caso di più richieste da parte dello stesso soggetto sarà ammessa a contributo una sola iniziativa per anno proposta da Gruppi Studenteschi, Docenti singoli o afferenti alla stessa Cattedra o Istituto fatta eccezione per i corsi sdoppiati.**

#### **ART. 2**

#### **CRITERI E MODALITÀ DI INTERVENTO**

Il consiglio di Amm/ne stabilisce annualmente le somme da destinare a contributi per le attività culturali programmate dai soggetti di cui all'art.1, tenendo conto delle parametrizzazioni previste dal successivo art.4.

Nell'esame delle domande saranno prese in particolare considerazione le attività che vedranno coinvolti in prima persona gli studenti sia per quanto riguarda l'organizzazione sia per quanto attiene alla partecipazione.

Il Comitato di cui al successivo art.3, nel formulare al Consiglio di Amm/ne le proposte di contributo ai soggetti di cui all'art.1, terrà principalmente conto dei seguenti criteri;

- analisi del reale contributo culturale della proposta nell'ambito delle indicazioni provenienti dalla L.R. n.37/87;
- finalizzazione agli studenti universitari dell'attività programmata.

Non saranno accolte proposte di realizzazione di corsi in alternativa o in parallelo a quelli spettanti istituzionalmente all'Università.

Non saranno accolti progetti che si propongono di realizzare strutture permanenti.

Ogni iniziativa dovrà essere realizzata entro l'anno finanziario in cui il contributo è stato erogato.

**In caso di motivata richiesta sarà consentita la realizzazione dell'iniziativa nell'anno successivo escludendo da nuovo contributo il soggetto richiedente lo spostamento dell'iniziativa o afferente allo stesso Istituto, Cattedra o Gruppo Studentesco.**

### ART.3

#### COMITATO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI

È istituito il Comitato per le Attività Culturali. Esso è composto da tre Consiglieri scelti in seno al Consiglio di Amm/ne tra i propri Componenti di cui uno in rappresentanza degli studenti e uno in rappresentanza dei docenti.

Il Comitato esprime e formula proposte sulla predisposizione del piano annuale delle attività, sulla individuazione dei soggetti nonché sul contributo che potrà essere concesso.

Il Comitato sulla base delle verifiche operate dal Settore competente, può proporre al C.di A. la sospensione dell'erogazione parziale o totale dei finanziamenti qualora ravvisi, da parte dei beneficiari, l'incapacità di portare a termine l'attività nei tempi previsti. Lo stesso provvedimento può essere adottato nel caso in cui si individuino irregolarità nella gestione del programma.

### ART.4

#### CONTRIBUTI: CRITERI E CONDIZIONI

La ripartizione verrà determinata in misura assolutamente parametrizzata in ragione delle sole spese ammissibili elencate nel preventivo e, comunque, in misura non superiore al 75% di tali spese.

Per ottenere i contributi di cui all'art.2 i soggetti richiedenti dovranno presentare entro il **31 marzo di ogni anno**, apposita domanda unitamente a:

- programma dell'attività che si intende svolgere, periodo di svolgimento e modalità di pubblicità intesa a promuovere il coinvolgimento e la partecipazione degli studenti universitari;
- preventivo delle entrate e delle uscite "a pareggio" e improntato a criteri di massima rigidità e veridicità con indicazione analitica delle spese da sostenere e indicazioni di altri contributi richiesti. (allegato A) Le domande inoltrate dai docenti dovranno essere corredate dal visto del Preside della Facoltà o dal Presidente del corso di laurea o del Direttore del Dipartimento.

Per le manifestazioni rivolte anche all'esterno, per le quali è previsto un ingresso a pagamento, il contributo dovrà essere finalizzato alle agevolazioni concesse agli studenti universitari.

Sia per le Associazioni che per i Gruppi di studenti promotori, è obbligatorio comunicare la designazione di un delegato quale responsabile, nei confronti dell'ERSU, per quel che attiene alla esecuzione ed alla attuazione delle iniziative, fermo restando che gli studenti promotori di tale iniziativa devono possedere i requisiti di cui all'art.1.

Una volta a conoscenza dell'entità del contributo concesso dall'ERSU i soggetti beneficiari si impegneranno formalmente a realizzare l'iniziativa proposta indicando tempi e modi di realizzazione. S'impegneranno altresì ad informare tempestivamente l'ERSU nel caso in cui l'iniziativa non dovesse essere realizzata.

**In caso di mancato riscontro entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'ERSU di assegnazione di contributo per iniziative culturali il contributo assegnato sarà revocato.**

**In caso di motivata variazione della iniziativa finanziata dovrà essere fatta richiesta di autorizzazione all'ERSU almeno 10 giorni prima della realizzazione dell'iniziativa.**

## ART.5

### MODALITÀ DI EROGAZIONE E SPESE AMMESSE A CONTRIBUTO

Il contributo concesso a preventivo ai soggetti che avranno presentato nei termini regolare richiesta, sarà erogato solo dietro presentazione, entro 30 giorni dalla conclusione dell'iniziativa, della seguente documentazione:

- relazione conclusiva dell'iniziativa;
- conto consuntivo delle entrate e delle uscite da chiudersi a pareggio (allegato B);
- documentazione di spese in originale, per la parte relativa al contributo concesso, e in copia conforme all'originale, per la parte eccedente il contributo e fino la concorrenza totale complessiva delle spese.

La documentazione di spesa, regolarmente quietanzata ed intestata ai soggetti beneficiari del contributo, dovrà essere conforme al piano preventivo ed a quanto stabilito dalle norme fiscali in materia.

Le spese ammesse a contributo sono:

- a) noleggio da terzi di attrezzature, materiali, servizi tecnici;
- b) spese per contratti che i soggetti potranno stipulare con terzi per lo svolgimento dei programmi;
- c) spese di viaggio, vitto e pernottamento dei relatori partecipanti a Convegni e Seminari promossi ed organizzati dai soggetti beneficiari dei contributi.

Il limite di spesa rimborsabile per singoli pasti dei relatori e dell'accompagnatore è fissato in € 28,40 a pasto.

Non sono ammesse a contributo a carico dell'Ente le spese per compenso ai relatori.

Su formale richiesta del responsabile dell'iniziativa si potrà procedere, con apposita convenzione, con il sistema delle anticipazioni da rendicontare in originale secondo le seguenti modalità: il 60% all'avvio dell'iniziativa, il 40% a rendicontazione finale delle spese.

In caso di mancata o parziale realizzazione dell'iniziativa, qualora la somma anticipata ecceda la spesa finale ammessa a contributo, il responsabile è tenuto a restituire l'eccedenza all'ERSU.

In caso di realizzazione parziale dell'iniziativa saranno operate sul contributo riduzioni tali da assicurare il rispetto della parametrizzazione di cui al primo comma dell'art.4.

In caso di concessione del contributo, l'ERSU di Sassari dovrà pubblicamente risultare ente finanziatore.

In assenza di tali adempimenti i soggetti saranno esclusi da qualunque beneficio finanziario da parte dell'ERSU.

## PARTE II

### CONTRIBUTI PER SOGGIORNI DI STUDIO E/O RICERCA E

## VIAGGI DI ISTRUZIONE

### ART.6 FINALITÀ DEL CONTRIBUTO

Gli interventi sono preminentemente volti ad abbattere le spese di viaggio e soggiorno presso altre sedi Italiane o Estere degli studenti iscritti all'università di Sassari e sono finalizzati a:

- a) visite di gruppi di studenti a luoghi, musei, impianti industriali, aziende, centri di ricerca ecc.;
- b) partecipazione di gruppi o singoli studenti a tirocini, convegni, internati, visite di carattere scientifico in altre sedi di particolare utilità per la formazione culturale e professionale degli studenti;
- c) viaggi e/o soggiorni culturali di singoli studenti universitari per integrare il lavoro di tesi, e di ricerca in altre sedi.

### ART.7 SOGGETTI BENEFICIARI

Le richieste potranno essere presentate da Istituzioni Universitarie o da singoli studenti regolarmente iscritti all'Università degli studi di Sassari.

Per beneficiare di contributi per viaggi di studio individuali gli studenti devono possedere i requisiti di reddito e di merito previsti per l'ammissione alle strutture abitative dell'ERSU.

I contributi individuali agli studenti sono incompatibili con altri contributi in danaro corrisposti dall'ERSU nello stesso anno accademico.

Per una migliore ripartizione degli interventi si terrà conto delle iniziative finanziate dall'ERSU nei singoli Dipartimenti, corsi di laurea e Facoltà.

Nel caso di affidamento della realizzazione del progetto si potrà procedere, previa convenzione, con il sistema delle anticipazioni da rendicontare in originale secondo le seguenti modalità: 60% all'avvio dell'iniziativa e il 40% a rendicontazione finale.

**In caso di più richieste da parte dello stesso soggetto sarà ammessa a contributo una sola iniziativa per anno proposta da docenti singoli o docenti afferenti alla stessa cattedra o Istituto fatta eccezione per i corsi sdoppiati.**

### ART.8 MODALITÀ DI RICHIESTA

Le domande per l'assegnazione dei contributi di cui al precedente art.6 dovranno essere presentate all'ERSU entro il **31 marzo di ogni anno**.

Il C. di A. per sostenere i programmi presentati alle scadenze, ripartirà percentualmente le risorse finanziarie destinate alle iniziative di cui si tratta.

La ripartizione dei contributi verrà determinata in misura assolutamente parametrizzata in ragione delle sole spese ammissibili elencate nel preventivo e, comunque, in misura non superiore al 75% di tali spese.

Le domande dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:

#### **VIAGGI DI STUDIO INDIVIDUALI**

\*(vedi allegato domanda)

- a) piano di lavoro con indicazione di tempi, modi e luoghi della ricerca, vistato dal docente responsabile;
- b) preventivo delle entrate e delle spese "a pareggio", (all.1);

- c) certificato di iscrizione all'università con indicazione degli esami sostenuti e votazione riportata;
- d) dichiarazione personale su stato di famiglia e reddito;
- e) ogni altra documentazione che lo studente riterrà utile ai fini di una più ampia valutazione della richiesta;

**Agli studenti partecipanti a viaggi di studio individuali, sarà assegnato prioritariamente un solo contributo per tutta la carriera scolastica.**

### **VIAGGI DI STUDIO COLLETTIVI**

- a) piano di lavoro, a cura del docente promotore dell'iniziativa e recante il visto del Preside della Facoltà di appartenenza o del Presidente del corso di laurea o del Direttore dei Dipartimenti, con indicazione dei tempi, modalità e luoghi dove si svolge il viaggio di istruzione e/o ricerca;
- b) preventivo delle entrate e delle spese "a pareggio", (all.1);
- c) elenco degli studenti che parteciperanno al viaggio di istruzione con l'indicazione del numero di matricola, facoltà e anno di corso.

**Agli studenti partecipanti a viaggi di istruzione collettivi sarà assegnato un solo contributo per anno.**

**In caso di mancato riscontro entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'ERSU di assegnazione di contributo, per viaggi di istruzione lo stesso sarà revocato.**

**In caso di motivata richiesta sarà consentita la realizzazione dell'iniziativa nell'anno successivo escludendo da nuovo contributo il soggetto richiedente lo spostamento dell'iniziativa o afferente allo stesso Istituto, Cattedra.**

**In caso di motivata variazione della iniziativa finanziata dovrà essere fatta richiesta di autorizzazione all'ERSU almeno 10 giorni prima della realizzazione dell'iniziativa**

## **ART.9**

### **MODALITÀ DI EROGAZIONE**

Entro 30 giorni dalla data di conclusione del viaggio di studio i soggetti beneficiari di contributo dovranno presentare all'ERSU la seguente documentazione:

### **VIAGGI DI STUDIO INDIVIDUALI**

- a) relazione conclusiva del viaggio di studio;
- b) relazione del docente della Facoltà sulla attività di studio o di ricerca svolta dallo studente;
- c) consuntivo delle entrate e delle uscite "a pareggio" (all.2);
- d) documentazione contabile in originale delle spese sostenute conforme al piano preventivo e a quanto stabilito dalle norme fiscali in materia.

### **VIAGGI DI STUDIO COLLETTIVI**

- a) relazione conclusiva del viaggio di studio;
- b) consuntivo delle entrate e delle uscite "a pareggio" (all.2);
- c) elenco degli studenti che hanno partecipato al viaggio di istruzione con l'indicazione del numero di matricola, Facoltà e anno di corso;

- d) documentazione contabile delle spese sostenute in originale per la parte relativa al contributo concesso ed in copia conforme all'originale per la parte eccedente il contributo e fino alla concorrenza del totale complessivo delle spese;
- e) biglietti di viaggio dei partecipanti.

La documentazione, regolarmente quietanzata, dovrà essere conforme al piano preventivo e a quanto stabilito dalle norme fiscali in materia.

Le relazioni finali delle iniziative proposte dai Docenti dovranno essere viste dal Preside della Facoltà o dal Presidente del corso di laurea o dal Direttore del Dipartimento.

In assenza di tali adempimenti i soggetti saranno esclusi da qualunque beneficio finanziario da parte dell'ERSU.